



Istituto Comprensivo

"Nunzio Ingannamorte" BAIC888007

Via Francesco Baracca, 62 - 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA) TEL. e FAX 080/3264277

<http://www.ingannamorte.edu.it> – baic888007@pec.istruzione.it - baic888007@istruzione.it

Scuola Secondaria di 1° Grado "N. Ingannamorte" C.M. BAMM888018

Scuola Primaria "Soranno" C.M. BAEF888019

Scuola dell'Infanzia "Albero Azzurro" C.M. BAAA888003

C.F. 91112600720

Gravina, data del protocollo

Circolare n. 120/22-23

**Al personale scolastico in servizio anno scolastico 2022-2023
Alle famiglie degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2022-2023**

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso di Covid-19 – Circolare del Ministero della salute prot. 51961 del 31-12-2022

Con la presente si trasmette in allegato a tutti gli interessati in indirizzo la Circolare del Ministero della salute citata in oggetto la quale apporta delle modifiche alle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti in caso di Covid-19 il cui effetto ha valore anche per la vita scolastica. In particolare:

Per i soggetti risultati positivi al Covid-19 a seguito di un test diagnostico molecolare o antigenico la misura dell'isolamento avverrà come segue per i casi asintomatici o che non presentano sintomi da almeno 2 giorni:

- a) **l'isolamento potrà terminare dopo cinque giorni dal primo test positivo o dal giorno della comparsa dei sintomi a prescindere dalla effettuazione o meno di un secondo test antigenico o molecolare;**
- b) Per i casi positivi in isolamento che sono stati sempre asintomatici l'isolamento potrà terminare **anche** prima dei cinque giorni qualora venga effettuato un secondo test diagnostico antigenico o molecolare presso una farmacia o una struttura sanitaria, riportante esito negativo;
- c) Per i soggetti immunodepressi risultati positivi a seguito di un test diagnostico molecolare o antigenico la misura dell'isolamento potrà terminare **dopo un periodo minimo di cinque giorni ma sempre a seguito dell'effettuazione di un secondo test diagnostico molecolare o antigenico riportante esito negativo.**

È comunque obbligatorio, per tutti coloro che dovessero rientrare in uno dei tre casi precedenti, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'insorgere della sintomatologia o successivo all'esito positivo del test diagnostico per

gli asintomatici. Si può interrompere l'uso della mascherina FFP2 solo a seguito di un secondo test diagnostico molecolare o antigenico riportante esito negativo.

La misura dell'autosorveglianza per tutti coloro che sono stati contatti stretti di un caso positivo prevede, a far data dal 1 gennaio 2023, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il caso positivo. Se durante il predetto periodo di autosorveglianza dovessero sorgere sintomi riconducibili al Covid-19 è consigliata l'effettuazione di un test diagnostico molecolare o antigenico.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento

- *Allegato n. 1 – Circolare del Ministero della Salute 51961 del 31/12/2022*

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Martorano
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Articolo 3 comma 3 del dlgs 39/1993)*